



**CITTÀ DI OZIERI**

PROVINCIA DI SASSARI

---

SETTORE FINANZIARIO  
SERVIZIO BILANCIO

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL  
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

*(Approvato con deliberazione del C.C. n. 41 del 30.10.2012)*

## INDICE

- <i>Oggetto del regolamento</i>	<i>articolo 1</i>
- <i>Disposizioni generali sulla variazione percentuale dell'aliquota</i>	<i>articolo 2</i>
- <i>Determinazione aliquota anno 2012 e soggetti passivi</i>	<i>articolo 3</i>
- <i>Soglia di esenzione e requisiti reddituali</i>	<i>articolo 4</i>
- <i>Entrata in vigore</i>	<i>articolo 5</i>
- <i>Versamento</i>	<i>articolo 6</i>
- <i>Rinvio</i>	<i>articolo 7</i>

## *Art. 1*

### *Oggetto del regolamento*

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D. Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di OZIERI, istituita dal Consiglio Comunale di Ozieri con deliberazione n. 110 del 29/10/1998 e successivamente modificata e integrata con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 16 del 18/04/2000 e n.84 del 29.03.2011, confermata nella misura dello 0,5 % nelle successive delibere consiliari di approvazione dei singoli bilanci annuali di previsione.

## *Art. 2*

### *Disposizioni generali sulla variazione della percentuale dell'aliquota*

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, come previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998, non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali rispetto agli scaglioni di reddito ed è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale.
2. In assenza di provvedimento entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007).
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

## *Art. 3*

### *Determinazione aliquota anno 2012 e soggetti passivi*

1. Per l'anno 2012 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Ozieri è stabilita nella misura dello 0,8%, **(zero virgola 80 punti percentuali)** su ciascun imponibile, con una variazione in aumento dello 0,3% rispetto a quella stabilita per l'anno 2011.

2. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno di imposta 2012 abbiano domicilio fiscale nel Comune di Ozieri, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

#### ***Art. 4***

##### ***Soglia di esenzione e requisiti reddituali***

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 comma 3-bis, è introdotta la soglia di esenzione per i redditi imponibili complessivi, determinati ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, di importo inferiore o uguale ad € 7.500,00, (euro settemilacinquecento/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 7.500,00 l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### ***Art. 5***

##### ***Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio ma adottato entro il termine fissato da leggi statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi successivi, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

#### ***Art. 6***

##### ***Versamento***

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.

#### ***Art. 7***

##### ***Rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia.